



Decreto Dirigenziale n. 14 del 11/08/2017

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

Affidamento in custodia di un pozzo di acque termominerali e correlate pertinenze al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA). Chiusura mineraria di un pozzo privo di concessione e utilizzato in assenza di autorizzazione - Diffida all'emungimento. Ditta: BAIA BAGNITIELLO SAS. - Comune di Casamicciola Terme (NA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- a. con nota prot. n. 0004796 del 13/04/2017, pervenuta a mezzo pec del 14/04/2017, per il tramite della DG 08 - U.O.D. 07, acquisita al prot. n. 0284785 del 19/04/2017, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ha comunicato, in ordine ad attività di P.G., di aver accertato, tra l'altro, che il Sig. SCHIANO Luciano, in qualità di Amministratore della Soc. BAIA BAGNITIELLO s.a.s., società che gestisce lo stabilimento balneare all'insegna "O VAGNITIELLO", sfrutta n. 3 (tre) pozzi di emungimento di acque termominerali non regolarmente censiti e concessi dalla competente Regione Campania ed allocati in 3 punti diversi della struttura attraverso sistemi di prelievo, allegando documentazione fotografica;
- b. con la citata nota viene segnalato altresì che tali pozzi erano tutti muniti di tubature e pompe, senza la prescritta etichettatura identificativa riportante la denominazione della concessione e gli estremi del Decreto ed il connesso registro per le annotazioni degli emungimenti (suddivisi per giorno, mese e anno) relative alla quantità giornaliera e alla numerazione progressiva del misuratore.

RILEVATO

- a. che con nota prot. n. 0417530 del 15/06/2017 questa U.O.D. ha richiesto all' Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia informazioni/esplicitazioni, per quanto accertato in sede di sopralluogo per come rappresentato nella conseguenziale comunicazione.
In particolare è stato richiesto:
 - ✓ di confermare, al di là dell'emungimento evidenziato nel verbale di cui innanzi, la constatata estrazione dell'acqua termale dai pozzi per il suo utilizzo in piscina o per altri scopi;
 - ✓ di meglio specificare, nell'impiego di vapori ai fini del loro utilizzo nel locale destinato a sauna, gli accertamenti eseguiti circa il prelievo dell'acqua emunta per tali finalità;
 - ✓ di chiarire tra l'altro le prime tre foto fornite con l'accertamento eseguito, di cui l'ultima non chiara, atteso che non evidenziano la funzionalità degli elementi rappresentati;
 - ✓ il sussistere di autorizzazione sanitaria per la balneazione nella piscina con indicazione della provenienza dell'acqua di alimentazione (approvvigionamento) e controlli di potabilità richiesti dal titolare dello stabilimento balneare.
- b. che la Città Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 0103458 del 19/06/2017, trasmessa a mezzo pec in pari data, acquisita al protocollo della Direzione Generale 50.02.00 al n. 0430253 del 21/06/2017, ha comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della L.241/1990 ssmmii, dell'istanza, nel frattempo ad essa formulata, dalla soc BAIA BAGNITIELLO sas, per i motivi ivi riportati in merito alle tre opere di captazione non denunciate ed al pozzo/sorgente ricadente sul foglio di mappa n. 15 particella n. 41 già oggetto di *"richiesta autorizzazione allo sfruttamento di acque calde sotterranee"*. Quanto innanzi fermo rimanendo la riserva alla notifica della violazione amministrativa prevista all'articolo 10 del D.Lgs 275/1993;
- c. che la soc BAIA BAGNITIELLO SAS, con pec del 28/06/2017, acquisita al protocollo della D.G. 50.02.00, ha trasmesso, anche alla U.O.D. 50.02.02, memorie e documenti in ordine al procedimento avviato dalla Città Metropolitana di Napoli da cui si evidenzia:
 - ✓ che l'unico pozzo esistente, denominato "pozzo Sauna" ricadente sul Fg 15 part.IIIa 41(ai margini della particella n. 24 ora particella n. 200) oggetto di *"richiesta autorizzazione allo sfruttamento di acque calde sotterranee"* è stato inserito erroneamente nella richiesta di concessione e non sarà oggetto di alcun prelievo di acqua;
 - ✓ che le ulteriori n. tre derivazioni individuate catastalmente al Fg 15 part. 41/173, Fg. 15 part. 26 e Fg 15 part. 172 non sono pozzi bensì *bacini di acqua salsa o salmastra* da cui si vuole utilizzare le acque costiere poste all'interno di tali bacinia cui il mare accede liberamente in maniera costante attraverso il filtraggio dagli scogli e dalla sabbia essendo poste in continuità con la linea di costa ed infatti le stesse ricadono fisicamente su suoli demaniali marittimi.....al fine di procedere al solo riempimento delle piscine e vasche balneari.... attualmente già alimentate con acque marine con condotta di prelievo autorizzata con Concessione Demaniale Marittima. Si allegano rinnovi di concessioni demaniali marittime,

nuove analisi chimico fisiche delle acque prelevate e grafico integrativo ed esplicativo della ubicazione degli emungimenti;

- d. con nota prot. n. 9770 del 03/07/2017, pervenuta a mezzo pec del 05/07/2017 per il tramite della DG 08 - U.O.D. 07, acquisita al prot. n. 0466609 del 06/07/2017, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, nel fornire riscontro a quanto richiesto con la nota richiamata alla precedente lettera a), nel confermare quanto già specificato nella precedente nota del 13/04/2017 si afferma, in particolare, che:
- ✓ il pozzo posto sotto la pedana a sbalzo lato ponente (nel grafico allegato alla documentazione fotografica resa alla Città Metropolitana di Napoli è identificato come "Bacino Tre") è dotato di pompa per l'emungimento e tubatura di collegamento;
 - ✓ il pozzo posto nella sauna era munito di pompa ed era in funzione all'atto dell'accertamento atteso il vapore prodotto dalle acque ad alta temperatura;
- e. che agli atti di ufficio della U.O.D. 50.02.02 risulta che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione/concessione all'utilizzo di acque calde sotterranee dall'unico pozzo (Fg. 15 part. 24 – erroneamente indicata come 41 trovandosi ai margini della particella n. 24 - ora particella n. 200) di cui era stata formulata istanza e su cui il competente ufficio provvedeva a diffidare la soc. BAIA BAGNITIELLO sas in assenza di atto abilitativo a non usare il pozzo provvedendo ad una adeguata protezione;

CONSIDERATO dalla documentazione esaminata, che:

- a. solo il pozzo detto "pozzo Sauna" ricadente sul Fg 15 part.lla 24 rientra nella competenza di questa U.O.D. 50.02.02;
- b. per gli altri emungimenti riportati nelle diverse relazioni essi non rientrano nella identificazione né delle acque minerali né in quelle delle Piccole Utilizzazioni Locali, quest'ultime come definite all'articolo 1 comma 5 e art. 10 del D.Lgs 11 febbraio 2010, n. 22 e quindi nella competenza di questa U.O.D. trattandosi di beni rientranti nella diversa disciplina del demanio marittimo (spiagge, acque di salsa o salmastre art. 28 del R.D. 30/03/1942, n 327);
- c. la coltivazione e l'utilizzazione delle acque termo-minerali emunte dal citato pozzo detto "pozzo Sauna", a servizio delle attività condotte nello stabilimento balneare denominato "O Vagnitiello" gestito dalla soc. BAIA BAGNITIELLO sas di Schiano Luciano & C., rappresentata dal Sig. SCHIANO Luciano, come accertato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, determina l'utilizzo abusivo delle stesse sia per la mancanza di concessione e sia per l'assenza di autorizzazione all'utilizzazione per scopi termali i;

RITENUTO, pertanto, al fine di impedire l'illecito utilizzo ed al contempo di preservare la risorsa idrotermale, disporre che la società BAIA BAGNITIELLO SAS, come rappresentata dal sig.

SCHIANO Luciano:

- a. è diffidata dall' utilizzare la risorsa idrotermale dal pozzo illecitamente coltivato ed utilizzato per scopi termali a servizio delle strutture dello stabilimento balneare detto "O Vagnitiello";
- b. è tenuta, entro 10 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.C. se antecedente, a rimuovere dal citato pozzo le pompe, le parti elettriche, gli scambiatori di calore e quant'altro impiegato per la coltivazione delle acque minerali;
- c. è tenuta a comunicare la data di inizio degli interventi sopra descritti, nonché alla presentazione di una dettagliata relazione di fine lavori, comprensiva della sigillatura a farsi del pozzo abusivamente utilizzato, alla AS.L Napoli 2 Nord- Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 8/2008, alla U.O.D. 50.02.02 e al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, nella qualità di custode, per le successive verifiche di competenza;
- d. è tenuta a provvedere alla chiusura mineraria dell'opera di captazione, abusivamente coltivata ed utilizzata, con le modalità operative indicate nel disciplinare di cui all'Allegato N. del Regolamento Regionale n. 10/2010. Il progetto di chiusura mineraria, comprensivo di un crono programma dei lavori, stima dei costi degli interventi e presentazione di cauzione a garanzia dei descritti lavori, dovrà essere presentato entro 30 (giorni), decorrenti dalla comunicazione di chiusura del procedimento avviato con nota prot. n. 545919 del 9/08/2017, notificato a mezzo pec in pari data,

alla U.O.D. 50.02.02 e, ai fini dell'approvazione, alla AS.L NA/2 - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 8/2008.

La società BAIA BAGNITIELLO SAS, è tenuta, dopo l'effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, a trasmettere, agli stessi uffici, la relazione finale inerente la regolare esecuzione degli stessi.

Di quanto innanzi dovrà essere resa puntuale comunicazione al Sig. Sindaco del Comune di Casamicciola Terme in qualità di custode del pozzo in questione.

RITENUTO altresì

- a. di dover affidare temporaneamente le pertinenze del pozzo abusivo (pozzo e condotte) in custodia al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010 nelle more dell' intervento di chiusura mineraria a farsi per lo stesso pozzo e fatte salve le determinazioni da assumere a seguito dell'avviato procedimento con nota prot. n. 545919 del 9/08/2017;
- b. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare il pozzo chiuso, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti sigillature e quant'altro a cui dovrà provvedere la richiamata società entro i termini riportati nel RITENUTO lettera b.;
- c. di dover fare obbligo alla soc. BAIA BAGNITIELLO SAS di comunicare la data di inizio degli interventi di chiusura mineraria sopra descritti (RITENUTO lett. d)) nonché alla presentazione di una relazione dettagliata di fine lavori alla AS.L NA/2 - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 8/2008, al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, nella qualità di custode, ed alla U.O.D. 50.02.02;

RILEVATO ALTRESI'che:

- a. con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
- b. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;
- c. che in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

VISTO:

la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;

il regolamento regionale n.10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;

il R.D. 29/07/1927 n°1443;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive;

il DPGR n. 177 del 10/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa
"Procedimenti

amministrativi inerenti alle acque minerali e termali ed alle piccole utilizzazioni locali” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. La società BAIA BAGNITIELLO SAS P.I. 06463760634 con sede in Casamicciola Terme (NA) alla Via Vicinale Bagnitiello, n 5, legalmente rappresentata dal sig. SCHIANO Luciano, nato a Boscotrecase (NA) il 15/08/1956 e residente in Casamicciola Terme alla Via Bagnitiello ,n. 5, CF SCHLCN56M15B077H, nella qualità di gestore dello stabilimento balneare all’insegna “O VAGNITIELLO” sito in Comune di Casamicciola Terme (NA), è diffidata, nelle more dell’adozione del conclusivo provvedimento sul procedimento avviato con nota prot. n. 545919 del 9/08/2017, dall’ utilizzare la risorsa idrotermale proveniente dal pozzo ricadente sul Fg. di mappa n. 15 part.IIIa n. 24 (ora part. n. 200), detto “pozzo Sauna” in quanto privo di concessione ed autorizzazione all’utilizzazione nelle strutture del citato stabilimento balneare;
2. La società BAIA BAGNITIELLO SAS è tenuta:
 - 2.1a rimuovere entro 10 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.C. se antecedente, dal citato pozzo le pompe, le parti elettriche e quant’altro impiegato per la coltivazione delle acque termali;
 - 2.2a comunicare la data di inizio degli interventi sopra descritti, nonché alla presentazione di una relazione dettagliata di fine lavori comprensiva della sigillatura a farsi dello stesso pozzo alla AS.L NA/2 - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai sensi dell’articolo 37 della L.R. 8/2008, alla U.O.D. 50.02.02 e al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, nella qualità di custode, per le successive verifiche di competenza;
 - 2.3a provvede alla chiusura mineraria dell’opera di captazione abusivamente coltivata ed utilizzata con le modalità operative indicate nel disciplinare di cui all’Allegato N. del Regolamento Regionale n. 10/2010. Il progetto di chiusura mineraria, comprensivo di un crono programma dei lavori, stima dei costi degli interventi e presentazione di cauzione a garanzia dei descritti lavori, dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione di chiusura del procedimento avviato con nota prot. n. 545919 del 9/08/2017, notificato a mezzo pec in pari data, alla U.O.D. 50.02.02 e, ai fini dell’approvazione, alla AS.L NA/2 - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai sensi dell’articolo 37 della L.R. 8/2008.

La società BAIA BAGNITIELLO SAS è tenuta, dopo l’effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo in questione, a trasmettere, agli stessi uffici, la relazione finale inerente la regolare esecuzione degli stessi.

Di quanto innanzi dovrà essere resa puntuale comunicazione al Sig. Sindaco del Comune di Casamicciola Terme in qualità di custode del pozzo in questione.
3. di affidare temporaneamente le pertinenze del pozzo illegalmente utilizzato (pozzo e condotte) in custodia al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA), ai sensi dell’art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010 nelle more degli interventi di chiusura mineraria a farsi per lo stesso pozzo e fatte salve le determinazioni da assumere a seguito dell’avviato procedimento con nota prot. n. 545919 del 9/08/2017,

Il custode è conseguentemente tenuto:

- 3.1 a conservare chiuso il pozzo illegalmente utilizzato, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti, sigillature e quant'altro, a cui dovrà provvedere entro i termini riportati al punto 2.1 la società BAIA BAGNITIELLO SAS;
- 3.2 a vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
4. fare obbligo alla soc BAIA BAGNITIELLO SAS di comunicare la data di inizio degli interventi di chiusura mineraria sopra descritti (punto 2.3) nonché alla presentazione di una relazione dettagliata di fine lavori alla ASL Napoli 2 Nord - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 8/2008, al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, nella qualità di custode, ed alla U.O.D. 50.02.02;
5. la mancata attuazione di quanto previsto nel presente atto comporterà l'avvio di distinto procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 37 della L.R. 8/2008;
6. di demandare per quanto riportato in narrativa, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, al Comune di Casamicciola Terme e alla Città Metropolitana di Napoli tutti gli ulteriori accertamenti ed eventuali competenti determinazioni in ordine agli emungimenti accertati e non rientranti nella competenza della U.O.D. 50.02.02;
7. Avverso il presente provvedimento, che acquista efficacia dalla data di notifica all'interessato, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. il presente decreto è inviato in forma telematica, per notifica nonché per conoscenza e competenza:
 - a.al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA) per l'espletamento della custodia e per la pubblicazione per quindici giorni all'Albo comunale;
 - b.alla soc. BAIA BAGNITIELLO SAS con sede in Casamicciola Terme (NA) per notifica;
 - c.all'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Acque minerali e termali;
 - d.alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50-02;
 - e.al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - f.al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - g.alla Segreteria di Giunta;
 - h.al Comune di Casamicciola Terme, alla Città Metropolitana Di Napoli - Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni- ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia per gli ulteriori accertamenti ed eventuali provvedimenti di competenza;
 - i.all'ASL Napoli 2 Nord - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n.8/2008 e ss.mm.ii;

Sabrina Beneduce